



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LATINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Latina avv. Maria Luce Stefania Stasi ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G.N.3071 dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 13/04/22 e vertente

TRA

residente in _____, n.q. di legale rappresentante della
_____ con sede legale a _____ rappresentato, difeso ed
elettivamente domiciliato da Aldue Globoconsumatori, in Alessandria, via Cremona
n.6, giusta delega allegata al ricorso. _____ -- OPPONENTE-

CONTRO

COMUNE DI SONNINO - AMMINISTRAZIONE OPPOSTA-

Oggetto

Opposizione al verbale n.3303/2021 del 12/05/2021

Conclusioni delle parti

La parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza ovvero come in atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito il 29/07/2021, e pervenuto il 4/08/2021, il sig. _____
come rappresentato, chiedeva, vista la carenza di documentazione agli atti attestante
la mancata documentazione dell' Ente accertatore, seppur in assenza fisica del
ricorrente, chiedeva di accogliere l'opposizione al verbale e gli atti consequenziali. La
parte istante premetteva che al sig. _____ veniva notificato, il 2/07/2021, il
verbale di contravvenzione per la violazione dell' art. 142c.7 CdS n.3303/2021 del
24/05/2021 per l'infrazione commessa il giorno 22/04/2021. La stessa parte

aggiungeva che, in data 12/07/2021, al ricorrente veniva notificato il verbale di contravvenzione al codice della strada n.4124/2021 del 24/05/2021, per la violazione commessa il 20/05/2021 all'art. 142 c7 CdS. La parte istate deduceva la illegittimità degli atti, in via subordinata, in merito all' omologazione del modello, in merito all' approvazione dell' apparecchio utilizzato, in merito alla taratura e funzionalità, alla mancanza della prova fotografica della violazione. Alla prima udienza fissata compariva la parte ricorrente, non si costituiva il Comune di Sonnino ed all'udienza del 13/04/22 la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto. Occorre considerare che la Pubblica Amministrazione opposta non ha provato il fondamento della pretesa sanzionatoria ex art. 2697 ,1° c.c. In particolare, non è stata depositata la fotografia della violazione e la documentazione inerente alla collocazione della postazione disposta dalla Polizia Locale del Comune di Sonnino. Si osserva che stante la mancata allegazione, l' accertamento sull'eccesso di velocità compiuto dai pubblici ufficiali nel caso di specie è indiretto, in quanto effettuato mediante immagini registrate, ne deriva che la documentazione fotografica è una prova insostituibile della correttezza nell' accertamento della violazione (Cfr. Cass. sent.2952/1998 e n. 16713/2003). Nella fattispecie l'accertamento riguarda la violazione dell' art. 142,c.7 CdS. Occorre concludere che non è stata allegata la documentazione necessaria ad attestare la certezza dei rapporti giuridici, indicata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 e soprattutto non risulta provata la correttezza dell' accertamento. Ne consegue che i verbali devono essere annullati perché non vi è prova della responsabilità dell' opponente. Le spese sono compensate in considerazione della contumacia del Comune di Sonnino.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Latina, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nella causa R.G.N.3071/2021 proposta da _____ anche n.q. di legale rappresentante della _____ nei confronti del Comune di Sonnino, definitivamente pronunciando, così provvede:

